

ACCORDO AZIENDALE

Addì, 28 febbraio 1974,

f r a

la Ditta Mantovani Maglierie Industriali, rappresentata dal Titolare Sig. Carlo Mantovani

e

la Rappresentanza Sindacale Aziendale composta dai Signori:  
Bassoli Sparta, Zanetti Silla, Zavarroni Adele, Mantovani Rosanna, Bellesia Maristella.

si conviene

di stipulare il seguente accordo integrativo aziendale che integra e sostituisce i precedenti accordi interaziendali A.I.A. del 1967 e 1971.

1) - OCCUPAZIONE - INTEGRAZIONE SALARIALE.

a) - La Ditta si impegna a mantenere gli attuali livelli occupazionali ed a rimpiazzare i lavoratori eventualmente dimissionari, con personale avente la stessa preparazione e caratteristiche professionali o, comunque, rispondenti alle esigenze tecnico-produttive dell'azienda.

b) - In caso di riduzione o sospensione dell'orario di lavoro, la Ditta si impegna ad integrare la retribuzione dei dipendenti e le integrazioni salariali previste dalle vigenti norme di legge, nella misura di 40 ore per ciascun dipendente per l'anno 1974; di 50 ore per l'anno 1975 e di 60 ore per l'anno 1976.

2) - PREMIO DI PRODUZIONE.

La ditta eleverà a tutti i dipendenti l'attuale premio di produzione in atto nelle seguenti misure:

- L. 30 orarie dal 1°/2/1974;
- " 10 " dal 1°/7/1974;
- " 10 " dal 1°/12/1974.

3) - QUALIFICHE.

Con decorrenza 1°/9/1974, i lavoratori inquadrati in cat. E/2 passeranno in cat. E/1. La cat. E/2 resterà di parcheggio per 6 mesi per i nuovi assunti. La cat. E/2 resterà, comunque, per i manovali e per gli operai comuni.

Con decorrenza 1/9/1974, ai seguenti dipendenti: Panzan Valentina, Marziale Brigida, Verrini Rosina, Bellei Gelsomina, Menozzi Emilia e Baracchi Tina, fermo restando il loro inquadramento attuale, l'azienda corrisponderà il livello retributivo della cat. D.

La Signora Zanetti Silla, con decorrenza 1/9/1974, verrà inquadrata nella cat. C. come operaia.

./..

4) - DIRITTI SINDACALI

Ai componenti la R.A.S. ed ai delegati di reparto, la direzione aziendale riconosce permessi retribuiti nella misura complessiva di 50 ore annue.

Detto monte ore è comprensivo delle ore retribuite previste per legge e per contratto ai dirigenti della R.A.S..

5) - TRASPORTI E MENSA.

Per i trasporti e la mensa, l'azienda si impegna ad aderire ad eventuali accordi fra Enti locali, Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro, concernenti la istituzione e la eventuale gestione dei predetti servizi sociali.

6) - AMBIENTE DI LAVORO.

La direzione aziendale riconosce il Centro di Medicina Preventiva del Comune di Carpi.

Alle maestranze, che su invito di detto Centro verranno sottoposte a visite mediche, generiche o specialistiche, saranno riconosciute ore due annue di permesso retribuito in caso di accertamenti diagnostici presso gabinetti medici esterni l'azienda e le ore necessarie per accertamenti diagnostici effettuati all'interno dell'azienda stessa.

Gli esami di cui sopra effettuati all'interno dell'azienda, saranno richiesti e praticati, in linea di massima, nel periodo terminale del turno di lavoro.

7) - PRESTAZIONI STRAORDINARIE.

Essendo il lavoro straordinario volontario come dal C.C.M.L., rimangono pertanto ferme allo stato attuale le condizioni vigenti in materia.

8) - DURATA.

Il presente accordo avrà durata fino al 30 giugno 1976.

Letto, approvato e sottoscritto.

*Mantovani* *Luca*  
*Fonetti Silla* *Toraxani Outele*  
*Massi*  
*Magagnoli Millo*